

# TI\_GERICHTE 11.2021.118 vom 30. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2021.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.118)

FR: TI\_GERICHTE 11.2021.118 du 30 septembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 11.2021.118 del 30 settembre 2021

## Regeste

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri il lungo lasso di tempo che deve ancora trascorrere fino alla maggiore età delle figlie. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato all'istante il 2 settembre 2021 (accertamento dell'invio n. 98. \_\_\_\_\_, agli atti). Introdotto l'8 settembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

### E. 2

Nel decreto impugnato il Pretore, riassunti i criteri che governano la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio, ha accertato che l'istante non ha addotto fatti nuovi riguardo alla sua situazione economica, ovvero circostanze intervenute dopo la sentenza a protezione dell'unione coniugale del 22 gennaio 2021. Egli sostiene di non poter versare i contributi alimentari litigiosi poiché è senza lavoro e la situazione pandemica da coronavirus gli ha impedito di conseguire guadagni per tutto il 2020. Se non che – ha rilevato il primo giudice – l'emergenza sanitaria è già iniziata nel febbraio-marzo del 2020 senza che AP 1 abbia chiesto nella procedura a tutela dell'unione coniugale di ridurre l'onere alimentare per effetto di una mutata situazione. A parte ciò, secondo il Pretore vi è poca chiarezza anche in merito all'attività svolta dall'istante. L'interessato rivendica il diritto di vivere di sussistenza come un eremita e di non lavorare, salvo poi ammettere di vendere ■qualche kg di frutta e verdura a dei negozi qua in paese■. Il marito si contraddice inoltre, per il primo giudice, anche nella misura in cui da un lato assevera che sua madre gli ha anticipato nel 2020 i contributi alimentari per A \_\_\_\_\_ e C \_\_\_\_\_, essendo egli privo di mezzi, ma dall'altro afferma di aver potuto versare il dovuto fino al dicembre del 2020 grazie al lavoro svolto ■in passato■. Comunque sia, per il Pretore l'istanza va respinta perché, a prescindere da quanto precede, AP 1 è responsabile della sua condizione finanziaria. Per sua stessa ammissione egli non cerca un impiego, nonostante le sue ■vaste conoscenze e capacità nel settore tecnico e commerciale■, poiché si dice insoddisfatto dei diritti di visita. In simili circostanze si giustifica di imputargli un reddito ipotetico di € 1800.– mensili come rappresentante, venditore, operaio

metalmecanico o meccanico (attività già svolte in Spagna), anche perché, dandosi situazioni finanziarie modeste, le esigenze poste al debitore alimentare di sfruttare le proprie capacità di guadagno per far fronte agli obblighi alimentari nei confronti di figli minorenni sono particolarmente elevate. Ciò posto, il primo giudice ha reputato che, dovendo sostenere ■poche spese■ per il proprio mantenimento, l'istante continua a essere in grado di finanziare il contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale.

### **E. 3**

L'appellante ribadisce che, rimasto senza lavoro, dal gennaio del 2021, egli vive di caccia, pesca e dei frutti della sua terra, ■eventualmente vendendo o barattando alcuni dei miei prodotti per fare fronte alle mie necessità più basiche■. Sottolinea di avere versato i contributi per gli anni 2019 e 2020 con grande fatica e indebitandosi verso terzi, ciò che lo avrebbe costretto a cercare lavori temporanei, anche sottopagati, per rimborsare i debiti. L'istante riafferma il diritto di vivere come gli pare, alla stessa stregua della moglie che ha potuto tradirlo e lasciarlo in Spagna, portandogli via le figlie e impedendogli di esercitare diritti di visita ■decenti■. Quanto alla sua situazione lavorativa e al suo stile di vita, egli sostiene di avere dimostrato di non avere un impiego né entrate fisse. Onde la richiesta di revocare i contributi di mantenimento.

### **E. 4**

Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a tutela dell'unione coniugale, come in concreto, tali misure rimangono in vigore anche durante una successiva causa di divorzio fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; FamPra.ch 2013 pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e nota di Duss ). La modifica di misure a protezione dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che regolano la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC in combinazione con DTF 141 III 378 consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 5). Ove non sussistano i presupposti testé enunciati, l'autorità di forza giudicata relativa di cui beneficia una decisione a tutela dell'unione coniugale – come un decreto cautelare in una causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in DTF 141 III 381 consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid. 4.1) – osta a una modifica. Una modifica è esclusa pertanto se è chiesta sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio di cui è postulata la modifica. Così, se dinanzi a tale autorità una parte non ha recato allegazioni pertinenti, non ha offerto determinate prove o ha commesso errori di procedura, quella parte non può più rimettere in discussione il giudizio mediante un'istanza di modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 6 con riferimento).

### **E. 5**

Nella misura in cui accenna alla mancanza di lavoro per giustificare il suo attuale stile di vita, l'appellante trascura che in un appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del

Pretore, non limitarsi a ripetere allegazioni di prima sede. Un appellante deve spiegare perché il primo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione adottata nella decisione impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non adempie simili requisiti. L'istante sorvola totalmente sull'argomentazione del Pretore, stando al quale la mancanza di lavoro dovuta alla situazione pandemica non costituisce una circostanza nuova, ma era già data nella procedura a tutela dell'unione coniugale senza che ciò abbia indotto l'interessato a chiedere una riduzione dell'onere alimentare. Per di più, già all'udienza del 28 ottobre 2019 l'istante aveva dichiarato che ■attualmente non sta svolgendo attività lucrativa■ (verbale di quel giorno, pag. 1, nell'inc. SO.2019.279), il che non gli ha impedito di intendersi con la moglie su un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia. Ne segue che l'accertamento del primo giudice, stando al quale l'istante non ha addotto né reso verosimile una modifica duratura e rilevante della sua situazione economica, men che meno dopo la decisione a tutela dell'unione coniugale del 22 gennaio 2021, sfugge alla critica.

#### **E. 6**

Riguardo alle difficoltà incontrate nel finanziare i contributi alimentari per le figlie nel 2019 e 2020, l'appellante medesimo dà atto di aver dovuto far capo a lavori temporanei per restituire quanto anticipatogli da sua madre e da terzi, riconoscendo così di aver potuto svolgere in quel periodo qualche lavoro, seppure mal remunerato. A ragione il Pretore rileva perciò che l'asserita impossibilità di svolgere ■lavoretti saltuari■ per tutto il 2020 (istanza, pag. 1 in fondo) è contraddetta dalle stesse allegazioni dell'istante. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.

#### **E. 7**

In definitiva, la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione: in primo luogo il Pretore ha ritenuto che la pretesa mancanza di lavoro non costituisce una nuova circostanza suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale. In secondo luogo egli ha considerato che, a prescindere dall'effettiva mancanza di lavoro, AP 1 non cerca un impiego ed è responsabile della sua situazione finanziaria, sicché si giustifica di ascrivergli un reddito potenziale di € 1800.– mensili atto a permettergli di finanziare i contributi di mantenimento. E quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27c). Nella fattispecie l'appellante si diffonde – come si è visto (consid. 5 e 6) – sulla mancanza di un reddito effettivo e di un impiego fisso. Contesta dunque la prima motivazione adottata dal Pretore. Con la seconda motivazione si confronta poco o punto. Egli non revoca in dubbio che, nonostante le conoscenze e le capacità acquisite nel settore tecnico e commerciale (osservazioni del 22 luglio 2021), non cerchi lavoro né che tale passività si riconduca a una sua reazione per un'insoddisfacente disciplina delle relazioni personali. Tanto meno l'istante contesta la possibilità di conseguire in Spagna, nei settori indicati dal Pretore (rappresentanza, vendita, meccanica), un guadagno che gli consenta, a fronte di un fabbisogno minimo (vitto, più tassa di circolazione di € 150.– annui, più assicurazione dell'automobile di € 300.– annui: doc. E, pag. 2), di sopperire agli obblighi

alimentari. Certo, egli rivendica il ■ diritto di decidere come vivere ■, a maggior ragione dopo che la moglie lo ha lasciato portando con sé le figlie. Dimentica però che l'obbligo del debitore alimentare, evocato dal Pretore, di intraprendere ogni sforzo da lui esigibile per sostenere debitamente i figli minorenni prevale sulla libera scelta di una professione (RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con rinvii). Ne deriva che l'appello è destinato all'insuccesso.

#### **E. 8**

Quanto alla richiesta di fissare i diritti di visita emanando una regolamentazione definitiva, la questione esula dall'attuale controversia, che riguarda unicamente la revoca cautelare dei contributi di mantenimento stabiliti a tutela dell'unione coniugale. Una decisione definitiva sui diritti di visita potrà essere emanata dal giudice solo al termine dell'istruttoria nella causa di divorzio. Nell'attesa, nulla impedisce all'interessato di chiedere una nuova disciplina cautelare delle relazioni personali con le figlie. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

#### **E. 9**

Le spese del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In verosimile affanno finanziario, l'appellante è tuttavia privo di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

#### **E. 10**

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).